

SPETT.LE  
**ANACI REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Bologna, 25 febbraio 2015

Oggetto: CERTIFICAZIONE UNICA 2015.

Con riferimento alla precedente Circolare del 30/01/2015 in tema di CU 2015, si portano a conoscenza degli Associati le seguenti precisazioni e informazioni.

Per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ed ai compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 cosiddetti "contribuenti minimi", le istruzioni della "Certificazione Unica 2015" prevedono che l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto, sia indicato nel punto 4 della "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi"; il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Si precisa inoltre, che nel medesimo punto 4 va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta; tale importo comprende anche le spese anticipate dal professionista ex articolo 15 D.P.R. 633/1972, le quali spese non costituendo reddito imponibile per il percipiente, non sono assoggettate a ritenuta e devono essere indicate nel punto 7 della stessa "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi".

Si sottolinea che le suddette indicazioni/dati richieste dal CU2015 sono le medesime richieste per la compilazione del Mod. 770/2015 e degli anni precedenti.

Infine, si ritiene opportuno segnalare agli Associati, che per la prima applicazione di invio della nuova certificazione, l'Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 12/02/2015, ha riconosciuto la possibilità di usufruire di alcune semplificazioni in sede di compilazione del modello. In particolare, ed esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica 2015, è possibile scegliere se:

- compilare o meno la sezione destinata all'indicazione dei dati assicurativi INAIL;
- inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti (intendendosi per tali i redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi Es: indennità di mobilità, borse di studio, assegno di maternità, etc.).

Inoltre, l'Agenzia ha specificato che: *“fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono*

*essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni”.*

Di conseguenza qualora la certificazione contenga:

- dati utilizzabili in sede di predisposizione del mod. 730 precompilato, va presentata entro il 09/03/2015;
- esclusivamente redditi per la cui dichiarazione non è consentito l'utilizzo del mod. 730 (è il caso, ad esempio, dei compensi corrisposti nel 2014 a lavoratori autonomi titolari di partita IVA, ovvero dei corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73, l'invio della stessa può essere effettuato anche dopo il 09/03/2015, senza sanzioni.

Da quanto sopra si può quindi desumere che, qualora un sostituto d'imposta abbia corrisposto nel 2014 sia redditi di lavoro dipendente che compensi di lavoro autonomo a soggetti titolari di partita IVA ovvero corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73, potrà, ad esempio, predisporre una Certificazione Unica 2015 contenente solo i redditi di lavoro dipendente, ovvero i redditi di lavoro autonomo occasionale da trasmettere entro il 09/03/2015, ed una Certificazione Unica 2015 contenente esclusivamente i redditi di lavoro autonomo abituale ovvero corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73, da inviare anche successivamente.

Cordiali saluti.

Studio Calzolari